

	<b>CONTRATTO</b>	
	<b>per la prestazione di servizi propedeutici alla redazione</b>	
	<b>del Programma di bacino TPL</b>	
	<b>(CIG Z921CC6357)</b>	
	in esecuzione della Determinazione 30/12/2016 n. 2016/30	
	Premesso che:	
	✓ l'art. 60, c. 3 della L.R. n.6/2012 stabilisce che <i>"Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'approvazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, entro venti mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";</i>	
	✓ la riforma sopra citata, introdotta con L. R. n. 19/2015, è entrata in vigore l'11 luglio 2015 e quindi il suddetto termine scade l'11 marzo 2017;	
	✓ la Giunta Regionale della Lombardia, con deliberazione 10/10/2014 n. X/2486 ha approvato le <i>"linee guida per la redazione dei Programmi di bacino del trasporto pubblico locale – L.R. n. 6 del 4 aprile 2012, art. 13"</i> ;	
	✓ Eupolis Lombardia, con decreto 19/07/2016 n. 934, ha affidato alla società NET Engineering S.p.A. il <i>"servizio di consulenza tecnico-specialistica, a supporto della progettazione dell'intermodalità, nell'ambito dei servizi a livello di bacino del Trasporto Pubblico Locale (TPL) in Regione</i>	
		Pagina 1 di 8

Lombardia, previsto nell'ambito delle attività del Programma annuale per il 2016 dell'Istituto (cod. TER16009), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia per quanto non abrogato dal d. lgs. n. 50/2016";

TRA

L'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Cremona e Mantova, di seguito denominata "Agenzia", con sede legale in Mantova, via Principe Amedeo n. 30, codice fiscale e partita IVA 02475090201, rappresentata in questo atto dal Direttore arch. Claudio Cerioli, legittimato alla stipulazione del presente contratto

E

NET Engineering S.p.A., di seguito denominata "società affidataria", con sede in Monselice (PD), via Squero n. 12, codice fiscale 80018830382, partita IVA 00090530288, iscrizione R.E.A. n. PD – 233625, rappresentata in questo atto dall'Amministratore delegato ing. Stefano Susani;

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art.1 - Contenuto e tempistica della prestazione**

Alla società affidataria vengono commissionati i seguenti servizi propedeutici alla predisposizione del Programma di bacino TPL di competenza dell'Agenzia, da sviluppare in conformità con le linee guida regionali di cui all'allegato 1 entro il termine indicato in premessa:

➤ raccolta ed elaborazione di dati ed informazioni riguardanti i servizi interurbani, urbani e di area urbana di trasporto pubblico locale (TPL) nei territori delle province di Cremona e Mantova;

	➤ redazione di materiali cartografici, grafici e testuali, nonché del documento finale;	
	➤ assistenza nella presentazione del Programma agli stakeholders, mediante la predisposizione di idonei sistemi audiovisivi e l'effettuazione di specifici interventi illustrativi, in occasione degli appositi incontri sul territorio a tal fine organizzati dall'Agenzia.	
	Il processo di formazione del Programma è articolato nei gruppi di attività illustrati nel documento di cui all'allegato 2.	
	<b>Art.2 - Produzione documentale</b>	
	Oltre ai materiali espressamente citati nell'art.1, la società affidataria è tenuta a fornire all'Agenzia:	
	✓ aggiornamenti settimanali sull'avanzamento delle attività tramite brevi comunicazioni via e-mail, corredate dalla eventuale documentazione di dettaglio prodotta in corso di esecuzione del servizio;	
	✓ un report finale per ciascuna delle fasi di attività di cui all'art.1, contenente i risultati conseguiti e la descrizione del lavoro svolto.	
	Fermo restando che, per facilitare le comunicazioni, il formato di interscambio dei documenti elettronici via e-mail sarà quello .pdf, al termine dell'affidamento tutti gli elaborati prodotti dovranno essere forniti su supporto informatico in formato nativo compatibile con il sistema informativo dell'Agenzia ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	• testi in formato .docx e/o .pptx;	
	• tabelle e fogli di calcolo in formato .xlsx;	
		Pagina 3 di 8

- presentazioni in formato .pptx;

- cartografie in formato .shp.

Tali elaborati resteranno di proprietà piena e assoluta dell’Agenzia, senza alcuna riserva da parte della società affidataria.

### **Art.3 - Organizzazione delle attività e modalità delle prestazioni**

La società affidataria è tenuta ad individuare un referente per l’esecuzione del servizio che si relazionerà, per l’Agenzia, con il Direttore e/o il Responsabile Operativo e lavorerà, eventualmente, in collaborazione con altri soggetti coinvolti nell’indagine in oggetto.

### **Art.4 - Qualificazione del rapporto**

Il presente contratto si configura come prestazione di servizi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.

L’Agenzia è esonerata da qualunque responsabilità conseguente a rapporti di lavoro instaurati dalla società affidataria e a danno di terzi, in relazione alle attività del presente contratto.

### **Art.5 - Documentazione di base**

L’Agenzia si impegna a mettere a disposizione della società affidataria, nel rispetto delle normative che disciplinano la tutela della privacy, tutti gli atti in suo possesso, relativi alla materia oggetto del servizio, le informazioni contenute nel proprio Sistema Informativo e quelle elaborate dagli Enti aderenti all’Agenzia stessa, le cartografie, sia su supporto cartaceo che informatico, depositate presso i propri uffici nonché ogni eventuale altra documentazione in suo possesso purché non riservata e funzionale all’espletamento della prestazione.

**Art.6 - Termine di esecuzione**

La prestazione dovrà essere conclusa entro i termini indicati all'art.1 del presente contratto.

In ogni caso, la conclusione del presente contratto è condizionata all'espletamento di tutte le attività così come previste dagli artt. 1 e 2.

È fatto salvo il caso di anticipata risoluzione in forza del successivo art.9.

**Art.7 –Verifiche e controlli**

L'Agenzia effettuerà le proprie attività di controllo attraverso verifiche, in itinere ed ex post, della documentazione intermedia e finale di cui all'art.2, attuando le più opportune procedure di valutazione in modo da garantire gli standard quantitativi e qualitativi fissati e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

**Art.8 – Compenso, modalità di pagamento e rimborso spese**

Il compenso onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Agenzia e a carico della società affidataria è pari ad € 32.000,00 (Euro trentaduemila/00) oltre al contributo previdenziale 4% e all'IVA 22%, così per complessivi € 40.601,60 (Euro quarantamilaseicentouno/60) e verrà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura, come segue:

➤ acconto di € 16.990,53 (Euro sedicimilanovecentonovanta/53), comprensivo di contributo previdenziale 4% e IVA 22%, alla sottoscrizione del presente contratto;

➤ saldo della restante quota di € 23.611,07 (Euro ventitremilaseicentoundici/07), comprensivo di contributo previdenziale 4% e IVA 22%, al completamento di tutte le attività di cui agli artt. 1 e 2.

La liquidazione sarà disposta dall’Agenzia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

**Art. 9 – Proroghe, penali e risoluzione anticipata**

Nell’eventualità di ritardi nell’espletamento della prestazione, rispetto al programma di lavoro di cui all’art.1 ed al termine di esecuzione di cui all’art.6, per cause non imputabili alla società affidataria, l’Agenzia concederà una proroga per iscritto fino alla nuova scadenza ritenuta congrua alla conclusione del servizio.

Qualora invece la società affidataria non ottemperasse all’espletamento del servizio e/o alle prescrizioni oggetto del presente contratto – fatto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale – l’Agenzia potrà applicare le seguenti penalità:

➤ nell’ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto agli artt. 1 e 2 verrà trattenuta sulle competenze spettanti una somma pari a € 10.000,00;

➤ nell’ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto agli artt. 1 e 2, per cause dipendenti dalla società affidataria, verrà trattenuta sulle competenze spettanti una somma pari a € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 10.000,00;

➤ nell’ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto agli artt. 1 e 2 verrà trattenuta sulle competenze spettanti una somma variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di €5.000,00, in relazione alla gravità della inadeguatezza;

➤ nell'ipotesi di inadeguata osservanza delle modalità previste dal presente contratto agli artt. 1 e 2 verrà trattenuta sulle competenze spettanti una somma variabile da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.000,00, in relazione alla gravità dell'inadeguatezza, che non comporti comunque la risoluzione anticipata.

È facoltà dell'Agenzia rescindere il contratto in ogni momento, in particolare quando la società affidataria sia colpevole di ritardi pregiudizievoli o contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o quando si sommino più penali nello svolgimento del servizio. Il recesso avviene con semplice comunicazione scritta indicandone la motivazione.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali**

La società affidataria si impegna a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti le notizie di cui viene a conoscenza durante l'espletamento dei compiti inerenti il presente contratto, assicurando, in particolare, a lavoratori, aziende ed enti pubblici e privati il più completo anonimato, nel rispetto della L. n.675/1996 e del D.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le spese di registrazione del presente atto, in caso d'uso, saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione o alla validità del presente contratto, il foro competente è quello di Mantova.

Letto, approvato e sottoscritto

Mantova, 30/12/2016

per l' AGENZIA DEL TPL DI CREMONA E MANTOVA

Claudio Cerioli

---

per la società affidataria

Stefano Susani

---